

Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2024, n. 6-365

Regolamento (UE) n. 1151/2012. Regolamento (UE) 2021/2117. Espressione del parere regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013 e dell'articolo 5 del regolamento regionale n. 2/R/1998, sulla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Toma Piemontese".



Seduta N° 27

Adunanza 18 NOVEMBRE 2024

Il giorno 18 del mese di novembre duemilaventiquattro alle ore 10:45 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Marco Gabusi, Matteo Marnati, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Enrico BUSSALINO - Marina CHIARELLI - Marco GALLO - Maurizio Raffaello MARRONE - Federico RIBOLDI

DGR 6-365/2024/XII

OGGETTO:

Regolamento (UE) n. 1151/2012. Regolamento (UE) 2021/2117. Espressione del parere regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013 e dell'articolo 5 del regolamento regionale n. 2/R/1998, sulla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Toma Piemontese".

A relazione di: Bongioanni

Premesso che:

il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, al Titolo II, disciplina la protezione delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle denominazioni di origine protette (DOP) dei prodotti agricoli e alimentari;

l'articolo 53 "Modifica di un disciplinare" individua gli elementi necessari affinché la richiesta di modifica di un disciplinare di produzione possa essere ritenuta ammissibile;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, all'articolo 10, definisce la procedura di modifica di un disciplinare;

il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 14 ottobre 2013 "Disposizioni nazionali per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG", all'articolo 13 sancisce che, per la procedura di modifica del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP, si applica la procedura di registrazione stabilita dagli articoli 6, 7, 9, 10 e 11;

ai sensi dell'articolo 7 del suddetto decreto le Regioni e le Province autonome interessate trasmettono al Ministero il proprio parere in merito alle richieste di modifica; il Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 ha modificato, tra gli altri, il Regolamento (UE) n. 1151/2012, senza che ciò abbia comportato variazioni alla procedura di modifica prevista dalla normativa nazionale di cui al DM 14 ottobre 2013.

Richiamato che:

il Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, ha abrogato il Regolamento (UE) n. 1151/2012;

l'articolo 24 del suddetto Regolamento, al comma 10 dispone, tra l'altro, che alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per integrare il medesimo regolamento stabilendo disposizioni relative alle modifiche dell'Unione ai disciplinari delle indicazioni geografiche per le quali non è stato pubblicato alcun documento unico, alla ricevibilità delle domande di modifica dell'Unione, alla relazione tra modifiche dell'Unione e modifiche ordinarie e alle modifiche ordinarie, ivi compresa la loro pubblicazione;

ai sensi del successivo comma 11, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate relative alle procedure, alla forma e alla presentazione di una domanda di modifica dell'Unione, e alle modalità, alla forma e alla comunicazione delle modifiche ordinarie alla Commissione.

Richiamati:

il Regolamento regionale n. 2 del 12 novembre 1998, concernente le modalità di attuazione del Reg. (CEE) n. 2081/1992 nel territorio della Regione Piemonte;

la deliberazione della Giunta regionale n. 17-13048 del 19 luglio 2004 contenente le linee guida per l'applicazione del suddetto regolamento.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, la sopra citata normativa regionale trova applicazione, per le parti ancora attuali, anche per le richieste di modifica di un disciplinare presentate ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale.

Richiamati, inoltre:

l'articolo 3 della legge regionale n. 1/2019 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale", che ha istituito, con compiti di consultazione, il Tavolo del partenariato agroalimentare e rurale, al fine di promuovere la partecipazione delle parti economiche e sociali alla determinazione della politica agricola e di sviluppo rurale;

la deliberazione della Giunta regionale n. 51-808 del 20 dicembre 2019, che ha definito i compiti e la composizione del "Tavolo del partenariato agroalimentare e rurale" e ha istituito, quali sue articolazioni, i tavoli di filiera ed i tavoli tematici, tra i quali il "Tavolo per la qualità agroalimentare", demandando a successivo provvedimento dirigenziale il recepimento dei nominativi dei rispettivi componenti;

la deliberazione della Giunta regionale n. 10-3894 del 8 ottobre 2021, che ha provveduto, tra l'altro, ad integrare la composizione del suddetto Tavolo.

Dato atto che il Tavolo per la qualità agroalimentare, come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 51-808 del 20 dicembre 2019, può essere consultato, tra l'altro, in merito alla disciplina dei marchi e delle denominazioni di origine nel settore agroalimentare.

Premesso, inoltre, che con il Regolamento CE n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, integrato dal Regolamento CE n. 1263/96 della Commissione del 1^o luglio 1996, il prodotto Toma Piemontese è stato registrato come denominazione di origine protetta (DOP).

Preso atto che in data 24 luglio 2023 il Consorzio di Tutela del Formaggio Toma Piemontese DOP, riconosciuto ai sensi dell'articolo 14, comma 7, della legge n. 526/1999, facendo seguito a quanto deliberato dalla propria Assemblea, ha presentato al Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alla Regione Piemonte, in quanto competente per territorio, formale

istanza di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta “Toma Piemontese”.

Dato atto che il Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità, verificato che non essendo ancora stata definita a livello comunitario la necessaria normativa di esecuzione del sopra richiamato Regolamento (UE) 2024/1143 e che pertanto continuano a trovare applicazione le procedure previste dalla normativa di riferimento a questo precedente, ha svolto, per quanto di competenza, l’attività istruttoria dell’istanza pervenuta, la quale, come da documentazione agli atti, ha comportato:

- varie interlocuzioni con il Consorzio di Tutela del Formaggio Toma Piemontese DOP e con il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per gestire le richieste di integrazioni e di rettifica;
- nel rispetto della procedura istruttoria regionale, di cui all’articolo 5 del Regolamento regionale n. 2/R/1998, la pubblicazione dell’istanza di modifica del disciplinare di produzione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte numero 37S1 del 12 settembre 2024;
- la consultazione telematica del “Tavolo per la qualità agroalimentare”, di cui alla DD n. 241/A1708D/2023 del 17 marzo 2023, conclusasi in data 12 ottobre 2024.

Preso atto che, a seguito delle sopra menzionate fasi consultive, non sono pervenute osservazioni od opposizioni ostative all’istanza.

Dato atto, pertanto, che, in esito all’istruttoria sopra rappresentata, sussistono le condizioni per esprimere parere favorevole all’istanza di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta “Toma Piemontese” presentata dal Consorzio di Tutela del Formaggio Toma Piemontese DOP al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alla Regione Piemonte il 24 luglio 2023 e, in versione definitiva, il 16 agosto 2024.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto espressione di un parere di natura endoprocedimentale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’articolo 7 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013 e dell’articolo 5 del regolamento regionale n. 2/R/1998, alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta “Toma Piemontese” presentata dal Consorzio di Tutela del Formaggio Toma Piemontese DOP al Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alla Regione Piemonte il 24 luglio 2023 e, in versione definitiva, il 16 agosto 2024;
- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità, la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per il prosieguo di competenza;
- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero azione innanzi al giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.